

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L'istituto dell'amministratore di sostegno, introdotto dal legislatore con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004, ha l'obiettivo dichiarato di dare tutela alle persone che possono avere necessità di protezione momentanea o illimitata e si affianca, differenziandosene, dagli istituti preesistenti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

L'amministratore di sostegno è la persona nominata con decreto dal giudice tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere, in tutto o in parte, al compimento delle funzioni della vita quotidiana.

Possono chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno:

- il beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato;
- i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini;
- gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
- il pubblico ministero;
- il tutore o curatore.

Non possono, invece, ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario.

L'istanza può essere presentata senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato.

L'istanza - formalmente ricorso - va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente; il giudice tutelare provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Il provvedimento di nomina contiene l'indicazione:

- delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

La scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare, con decreto motivato, un amministratore di sostegno diverso.

Nel designare l'amministratore di sostegno, tuttavia, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, secondo quanto previsto nel decreto di nomina, potendo compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

Quanto ai doveri dell'amministratore di sostegno nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà, impegnandosi a:

- tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario;
- informare tempestivamente il beneficiario circa gli atti da compiere;
- informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

L'amministratore di sostegno è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti, nel qual caso non vi sono limiti di tempo.

È inoltre tenuto periodicamente, di solito annualmente o comunque in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare, a presentare al medesimo una relazione che attesti l'attività svolta e descriva le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, rendendo, dettagliatamente e mediante produzione di idonea documentazione, il conto della propria gestione economica.

Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, dello stesso beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa; allo stesso modo possono essere annullati gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno; le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni con decorrenza da quando è cessato dall'incarico.

Con istanza adeguatamente motivata il beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero e gli altri soggetti legittimati a chiederne la nomina, possono chiedere al giudice tutelare la cessazione o la sostituzione dell'amministratore di sostegno; l'istanza deve essere comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno; il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno è procedimento non contenzioso, veloce nei tempi di definizione, che si conclude con decreto, diversamente dal complesso iter previsto per il procedimento di interdizione o inabilitazione che prevede come obbligatoria la designazione di un legale e viene definito con sentenza emessa da un collegio di giudici.

Il ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno deve essere proposto dinanzi al giudice tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario e deve contenere le seguenti indicazioni:

- le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale;
- le ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

È fondamentale esporre chiaramente nel ricorso le ragioni che rendono necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno.

Il ricorrente può, se lo ritiene opportuno, farsi assistere da un avvocato oppure partecipare da solo al giudizio.

Una volta depositato il ricorso presso la cancelleria del giudice tutelare competente per territorio, il giudice fissa con decreto la data dell'udienza in cui deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi ove occorra nel luogo in cui questa si trova, tenendo in considerazione, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.

Il decreto contiene, di solito, l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado; la notifica è a carico della parte ricorrente, che a tal fine dovrà richiedere il rilascio delle copie autentiche del ricorso e del decreto alla cancelleria competente e recarsi presso l'Ufficio Unico Notifiche e Protesti per la notificazione a cura dell'ufficiale giudiziario.

Il giudice, dopo avere sentito il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene necessario, i soggetti interessati al procedimento provvede sul ricorso emettendo un decreto motivato, entro 60 giorni dalla data di deposito dell'istanza – ricorso; la scelta avviene in contraddittorio, tenendo conto in via principale degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste; nel procedimento di nomina è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.

Nel decreto di nomina il giudice tutelare indica la durata dell'incarico, l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, specificando quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'amministratore di sostegno è tenuto a rispettare.

Il giudice tutelare può, in qualsiasi momento, adottare provvedimenti d'urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi; per gravi motivi, inoltre, può disattendere l'indicazione sull'amministratore richiesta dal beneficiario.

Il decreto di apertura dell'amministratore di sostegno e il decreto di chiusura devono, inoltre, essere comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario; se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga.

In presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente da un avvocato con il patrocinio a spese dello stato (vedi » [Il Patrocinio a spese dello Stato in materia civile](#)).

Avverso i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello; contro il decreto della corte d'appello, pronunciato in sede di reclamo, può essere proposto ricorso per cassazione.

L'incarico di amministratore di sostegno è gratuito, tuttavia, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all'amministratore un equo indennizzo, a carico del beneficiario, in relazione all'attività svolta.

Modulistica

Ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno

Nota di iscrizione a ruolo del ricorso

[[Visualizza allegato » Amministrazione di sostegno](#)]